



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 809 del 2002, proposto da CONSORZIO CO.P.A.R. Soc. Coop. a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Immordino e Giovanni Immordino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo nella Via Libertà n°171;

contro

l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della PROVINCIA di TRAPANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 13270 del 30/10/2001, mai comunicata alla ricorrente, con la quale lo IACP della Provincia di Trapani ha richiesto alla F.A.T.A. Assicurazioni l'escussione della cauzione costituita in favore della ricorrente per la partecipazione alla gara per l'appalto dei lavori di recupero dell'ex. convento dei cappuccini denominato "Principe di Napoli";
- ove occorra, del verbale di gara del 27/09-17/10-2001;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2013 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.1. Con ricorso notificato il 18/02/2002 e depositato il 22/02/2002 il Consorzio ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe.

1.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di ricorso.

1.3. Lo I.A.C.P. della Provincia di Trapani, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

1.4. Con ordinanza n.418/02 questo Collegio ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente all'irrogazione delle sanzioni.

1.5. Alla pubblica udienza del 22/11/2013 il difensore di parte ricorrente ha specificato – e il Presidente ne ha dato atto e verbale - che l’oggetto del ricorso è limitato al mero annullamento del provvedimento di escussione della polizza fideiussoria. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

2. La ricorrente ha partecipato alla gara per l’appalto dei lavori di *“recupero e riuso, ai sensi dell’art.31/c della legge 457/78 e con fondi di cui alla legge 23/05/1997 n.135, dell’ex Convento dei Cappuccini denominato “Principe di Napoli” con la destinazione a casa albergo per studenti universitari”*.

Con nota prot. n. 13270 del 30/10/2001 lo I.A.C.P. della Provincia di Trapani ha richiesto alla F.A.T.A. Assicurazioni l’escussione della cauzione costituita per la partecipazione alla gara, per l’asserita non conformità della documentazione prodotta dal Consorzio, in sede di verifica dei requisiti, in quanto *“gli importi relativi al possesso dei requisiti minimi richiesti dal D.P.R. 34/2000, dichiarati dal Consorzio nella domanda di partecipazione alla gara, contrastano con quelli – peraltro, insufficienti, relativamente al costo del personale ed agli ammortamenti dei bilanci – prodotti dal Consorzio medesimo”*.

3. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma 1 quater, L.109/94 in relazione all’art.18, comma 1, DPR n.34/2000, per violazione della circolare MMLL.PP. 22/06/2000 prot. n.823/400/93, e per eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

Lamenta il Consorzio che il seggio di gara, in modo illegittimo, non avrebbe computato secondo un criterio di sommatoria gli ammortamenti ed il costo delle imprese consorziate Santoro, Morzetta, Quartararo e Bonafede, la cui documentazione era già in possesso dello I.A.C.P. di Trapani ed era stata ritenuta valida per la dimostrazione dei requisiti del Consorzio da parte della stessa Amministrazione nella precedente gara tenutasi il 12/04/2001, nella quale il Consorzio CO.P.A.R. era stato sorteggiato e, dopo la verifica dei requisiti, ammesso alla gara.

La censura è fondata.

Infatti l’art.18, comma 13, del DPR 34/2000 prevede espressamente che *“I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati”*.

Inoltre la circolare MMLL.PP. 22/06/2000 prot. n.823/400/93, con riferimento alla verifica a campione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa delle imprese partecipanti alla gara, chiarisce che *“Infine, è opportuno che le singole stazioni appaltanti non sottopongano a controllo le imprese che risultino essere già state sottoposte a verifica, con esito positivo, in occasione di altra procedura bandita nell’anno precedente dalla medesima amministrazione per l’affidamento di lavori di valore uguale o superiore rispetto a quello oggetto di gara. A tal fine, le imprese stesse potrebbero dichiarare la circostanza all’atto della dichiarazione del possesso dei requisiti, salva comunque la responsabilità delle stesse per eventuali difformità sopravvenute”*; nel caso in esame il Consorzio aveva espressamente dichiarato tale circostanza – come previsto dalla circolare citata - nella nota del 09/10/2001 di trasmissione della documentazione in sede di verifica, sicché la censura risulta fondata e il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo.

4. Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma 1 quater, L.109/94 e dell’art.21 D.lgs. 406/91.

Stabiliva l’art.10, comma 1 quater, L.109/94, *ratione temporis* applicabile, che *“I soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con*

sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all' articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7....”

Come già rilevato il Consorzio aveva espressamente comprovato nei termini di legge il possesso dei requisiti rappresentando, nella nota del 09/10/2001 di trasmissione della documentazione in sede di verifica, anche la circostanza che le quattro imprese consorziate (Santoro, Morzetta, Quartararo e Bonafede) risultavano essere già state sottoposte a verifica il 12/04/2001, con esito positivo, in occasione di altra procedura bandita nell'anno precedente dalla medesima amministrazione.

Dunque l'amministrazione, non avrebbe dovuto applicare automaticamente le sanzioni, così come invece ha fatto, ma avrebbe dovuto al più chiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

Illegittimo dunque, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato di escussione della polizza fideiussoria nonché la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

5. Conclusivamente, per le considerazioni svolte, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti del mero annullamento del provvedimento di escussione della polizza fideiussoria.

6. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

